

JUAN IGNACIO ARRIETA

LA POSIZIONE GIURIDICA DELLA FAMIGLIA NELL'ORDINAMENTO CANONICO (*)

1. Trattazione del diritto di famiglia nell'ordinamento canonico. — 2. Risvolti critici. — 3. Spunti per il diritto di famiglia nel recente magistero: *a)* La famiglia come società primordiale della Chiesa; *b)* La famiglia come Chiesa domestica; *c)* La potenza costitutiva dello « ius connubi »; *d)* L'onore come forma di attuazione delle posizioni soggettive.

Questo intervento riguarda il riconoscimento della posizione giuridica della famiglia nell'ordinamento canonico, in rapporto al ruolo riservato ad essa nel disegno salvifico e nel compimento della missione affidata alla Chiesa.

L'ambito di riflessione è delimitato dalla normativa del nuovo Codice di diritto canonico del 1983 e, in particolare modo, dai recenti interventi magisteriali, presentati in maniera organica nell'esortazione apostolica *Familiaris consortio* e, ultimamente, nella Lettera alle Famiglie del mese di febbraio del 1994.

1. *Trattazione del diritto di famiglia nell'ordinamento canonico.*

Nel Codice di diritto canonico, come si sa, non esiste una specifica trattazione sistematica di quello che nel diritto civile dei paesi dalla nostra area culturale si denomina diritto di famiglia. Come accade in altri ordinamenti giuridici, le norme che interessano le diverse componenti del nucleo familiare si trovano sparse nei vari libri del

(*) Relazione al Convegno « L'espressione canonica della Famiglia fondata sul matrimonio dinanzi al III millennio », organizzato dall'Istituto di Scienze per la Famiglia dell'Università di Navarra, Roma, Ateneo Romano della Santa Croce, 3-5 novembre 1994.

Codice di diritto canonico, nonché in altre norme ecclesiastiche. Questo fenomeno, in realtà, non rappresenta un grande problema, poiché, quando si parla di diritto di famiglia, la questione veramente importante non è quella di natura sistematica, di limitato valore giuridico in quanto tale, ma piuttosto quell'altra dell'esistenza o meno nell'ordinamento di norme e principi informatori di carattere fondamentale che, definendo gli elementi essenziali dell'istituto in questione, siano chiave ermeneutica per riorganizzare e dare armonia all'insieme di norme che lo riguardano ⁽¹⁾.

Esistono nell'ordinamento canonico — ci si può domandare allora — tali principi informatori in grado di dare unità alle norme riguardanti il matrimonio e la famiglia? E, in caso di risposta affermativa, riescono tali principi a rendere un'idea adeguata della funzione riservata al matrimonio e alla famiglia nella Chiesa?

Come si ricorderà, gli auspici avanzati da un settore della dottrina canonistica negli anni della revisione del Codice pianobenedettino, perché venisse introdotta nel testo dell'allora *Lex Ecclesiae Fundamentalis* qualche norma di carattere fondamentale relativa alle situazioni giuridiche di cui è titolare la famiglia nell'ambito della Chiesa non ebbero particolare successo. Soltanto in un momento successivo, abbandonata l'idea di promulgare la menzionata Legge Fondamentale, il suggerimento di alcuni organi consultivi di incorporare al Libro II qualche norma relativa alla responsabilità ecclesiale dei fedeli laici uniti in matrimonio, diede luogo — attraverso una evoluzione dai significativi risvolti che adesso non è consentito di illustrare — al vigente can. 226, il cui paragrafo primo recita così: « *Qui in statu coniugali vivunt, iuxta propriam vocationem, peculiari officio tenentur per matrimonium et familiam ad aedificationem populi Dei allaborandi* ».

La dottrina canonica ha segnalato in seguito il valore costituzionale e la centralità di questo can. 226 nel sistema di norme canoniche relative al matrimonio e alla famiglia ⁽²⁾. L'immediato collega-

(1) Vedi in tale prospettiva J. HERVADA, *El matrimonio in facto esse. Su estructura jurídica*, in *Vetera et Nova* I, Pamplona 1991, p. 153 (anche in *Ius Canonicum* I, 1961, pp. 135-175); IDEM, *Cuestiones varias sobre el matrimonio*, in *Vetera et Nova* I, cit., pp. 545-674 (anche in *Ius Canonicum* XIII, 1973, pp. 11-86).

(2) Vid. in proposito, tra gli altri, E. CAPPELLINI, *Per un diritto della famiglia nell'ordinamento canonico*, in *Diritto, persona e vita sociale*, Scritti in memoria di Orio Giacchi, I, Milano, 1984, pp. 365-389; A. CASIRAGHI, *Il diritto di famiglia nel nuovo codice di diritto canonico*, in *Le Nouveau Code de Droit Canonique*, Actes du

mento di tale precetto con il can. 204 — che richiama il dovere battesimale di tutti i componenti del Popolo di Dio di attuare « secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo » —, e con il can. 208 — che sancisce il principio di uguaglianza di tutti i battezzati nella dignità e nell'agire « secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno » — sembra infatti conferire al menzionato precetto lo stesso valore costituzionale degli altri due che serve a specificare, per quanto concerne i fedeli uniti in matrimonio.

È attraverso il matrimonio e la famiglia, fattori costituzionali di varietà nell'ordinamento canonico, che i fedeli sposati adempiono in posizione di uguaglianza con gli altri fedeli il loro dovere battesimale di partecipare all'*aedificatio Ecclesiae*. La norma, tuttavia, pur rilevando l'attinenza costituzionale del matrimonio e della famiglia, nulla aggiunge invece circa il ruolo di tali istituzioni e circa il modo in cui intervengono nella strutturazione della Chiesa, limitandosi il secondo comma del precetto a sancire il diritto-dovere primario dei genitori riguardo l'educazione cristiana dei figli, argomento attraverso il quale si snodano in realtà i rapporti di paternità, filiazione e fratellanza nell'ambito familiare.

Nell'attuale sistema del Codice, il can. 226 sembra allora volere armonizzare le norme canoniche contenenti diritti e doveri delle persone riguardo al matrimonio e alla famiglia. Prima di tutto, serve a precisare l'attuazione da parte degli sposi dei restanti diritti e doveri costituzionali riconosciuti a tutti i fedeli — come ad es. il diritto-dovere alla comunione (can. 209), il dovere di partecipazione ai mezzi salvifici (can. 210), il diritto-dovere di apostolato (can. 211), il diritto a ricevere assistenza spirituale (can. 213), ecc. —, in quanto il matrimonio e la famiglia saranno per loro l'ambito specifico di espressione di tali situazioni giuridiche fondamentali.

Secondariamente, le restanti norme dell'ordinamento canonico si occupano di definire i rapporti soggettivi derivanti dal vincolo coniugale nonché dalla paternità e la filiazione, delineando le si-

V Congrès international de droit canonique, Ottawa, 1986, pp. 853-880; J.F. CASTAÑO, *Il diritto di famiglia nella Chiesa*, in *Angelicum*, 67, 1990, pp. 153-184. Vid. anche i vari contributi contenuti in AA.VV. *La famiglia e suoi diritti nella comunità civile e religiosa*, « Atti del VI colloquio giuridico 24-26 aprile 1986 », *Utrumque Ius*, n. 16, Roma, 1987.

tuazioni giuridiche dei soggetti ⁽³⁾. In sintesi, si può dire che tali norme canoniche riguardano in modo particolare quattro questioni fondamentali:

— le condizioni e i requisiti di esercizio dello « ius connubi », costitutivo del matrimonio e della famiglia, che sembra attirare in maniera prevalente l'interesse dell'ordinamento della Chiesa in materia;

— i diritti e doveri reciproci derivanti dal vincolo matrimoniale, sulla base delle specifiche proprietà e beni del matrimonio;

— il sistema di diritti e doveri scaturenti dai rapporti di paternità e di filiazione, incentrati particolarmente sulla funzione educativa che compie la famiglia;

— infine, il sistema di diritti e doveri riguardanti i rapporti esterni al nucleo familiare, principalmente nei confronti dei titolari della funzione pubblica e dell'organizzazione ecclesiastica, per ciò che riguarda l'attuazione del ruolo educativo della famiglia e quindi il suo compito nell'iniziazione sacramentale ⁽⁴⁾.

2. *Risvolti critici.*

Una considerazione globale della situazione descritta, da una parte, pare mettere in luce il predominante interesse dell'ordinamento canonico nel configurare le posizioni giuridiche dei soggetti per quanto concernono i rapporti di famiglia; dall'altra, pone invece la domanda se, al di là di tale delimitazione di posizioni individuali, sia stata tenuta in sufficiente conto la nuova realtà soprannaturale che viene a crearsi col matrimonio stesso e il modo specifico in cui tale realtà è in grado di riorganizzare il sistema di posizioni giuridiche individuali appartenenti al proprio ambito ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Un'organica trattazione dell'argomento la si può trovare in due recenti lavori di ricerca: G. EISENRING, *Comunidad conyugal y filiación en el ordenamiento canónico. Contribución a la sistematización del Derecho Canónico de Familia*, tesi dottorale *pro manuscripto*, Centro Accademico Romano della Santa Croce, Roma, 1988, pp. 277; M.B. TERZANO, *La patria potestad en el ordenamiento canónico. Contribución a la sistematización del Derecho Canónico de Familia*, tesi dottorale *pro manuscripto*, Centro Accademico Romano della Santa Croce, Roma, 1988, pp. 243. Vedi anche A. MORENO, *Sangre y libertad*, Madrid, 1994.

⁽⁴⁾ Per l'influsso dell'intera problematica di cui parliamo nel momento costitutivo del matrimonio, vedi J. CARRERAS, *Las bodas: sexo, fiesta y derecho*, Madrid, 1994.

⁽⁵⁾ Come segnala Hervada, « el vínculo de unión no es un derecho subjetivo sino una situación jurídica de comunicación y participación mutuas en las naturalezas » (J. HERVADA, *Cuestiones varias sobre el matrimonio*, in *Vetera et Nova* I, cit., p. 602).

Il recente magistero pontificio ha messo in evidenza che i diritti della famiglia, o meglio, le situazioni giuridiche di cui la famiglia è titolare, non sono semplicemente la somma matematica dei diritti delle persone che ne fanno parte, in quanto la famiglia è qualcosa in più della somma dei suoi componenti: essa possiede una soggettività nuova, titolare in modo del tutto originale di specifiche situazioni di rilevanza giuridica (6).

Il discorso serve sia per il nucleo originario della famiglia, rappresentato dall'unione degli sposi, che per il suo pieno sviluppo potenziale attraverso i vincoli di paternità/maternità-filiazione-fraternità; e oltre all'ordinamento civile — del quale adesso non ci occupiamo —, riguarda in maniera ancora più rilevante l'ordinamento canonico e la struttura stessa della Chiesa, se va tenuto nel dovuto conto quanto il magistero ci insegna circa la dimensione sacramentale del matrimonio e la strutturazione della Chiesa attraverso i sacramenti. La famiglia così considerata rappresenta nella Chiesa un nuovo soggetto comunitario, che è titolare di situazioni giuridiche distinte da quelle singolarmente riferibili ai suoi componenti.

Il nuovo soggetto comunitario creatosi nella Chiesa attraverso l'esercizio dello *ius connubi* da parte dei battezzati, costituisce la cellula viva della società soprannaturale che è il Popolo di Dio, essendo perciò chiamata, con tutta proprietà, Chiesa domestica. In ché consistano gli elementi essenziali di questa Chiesa domestica; quali rapporti abbia il nuovo soggetto comunitario nell'ambito dell'intero Corpo di Cristo; e quale sia il ruolo che debba compiere tale comunità nella missione salvifica affidata alla Chiesa, saranno alcune delle questioni fondamentali che, in tale prospettiva, dovrà necessariamente porsi il canonista per trovare i principi di armonia delle norme canoniche riguardanti il matrimonio e la famiglia, conferendo la necessaria unità all'insieme di relazioni ecclesiali di rilevanza giuridica che nella famiglia cristiana vengono a crearsi.

A mio modo di vedere, il recente magistero circa la sacramentalità del matrimonio, ancorato ad una più sviluppata antropologia e ad un migliore approfondimento teologico-biblico del disegno divino sul matrimonio e la famiglia, non può non suscitare nella canonistica un sostanziale ripensamento dell'intero sistema giuridico che ci ri-

(6) Vedi GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle Famiglie*, del 2 febbraio 1994, n. 17; sulla rilevanza giuridica del rapporto matrimoniale, vedi le osservazioni di G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, pp. 31 ss.

guarda, in maniera in qualche modo analoga al modo in cui l'approfondimento sulla sacramentalità e la dimensione collegiale dell'episcopato ha riorganizzato profondamente dopo il Vaticano II l'esercizio della funzione episcopale ai suoi diversi livelli. Come nel caso dell'episcopato, la riflessione circa la sacramentalità del matrimonio sembra condurre alla necessità di ridefinire, in un nuovo contesto, le posizioni giuridiche soggettive che sorgono all'ombra del nucleo familiare.

Sembra anzitutto che l'adeguata risposta giuridico-canonica all'approfondimento sacramentale circa il matrimonio e la famiglia passi attraverso un equilibrio tra la considerazione delle situazioni giuridiche individuali dei soggetti personali — sulle quali, come dicevo, sembra incentrato il vigente ordinamento giuridico — e la consapevolezza di quale sia la dimensione giuridica alla quale appartiene la nuova realtà comunitaria.

Infatti, il nuovo soggetto che viene a crearsi nella Chiesa tramite il matrimonio è la famiglia e, di conseguenza, l'ambito in cui dovranno esercitarsi normalmente le situazioni giuridiche individuali da essa derivate, appartengono anche ad un contesto costituzionale diverso da quello in cui vengono esercitati, per esempio, i diritti fondamentali dei soggetti. Mentre questi ultimi, come abbiamo detto, si muovono nell'ambito dei principi costituzionali di uguaglianza e di varietà, e quindi, di libertà e di autonomia, il nuovo soggetto comunitario che è cellula della società ecclesiale, rientra nell'alveo del principio istituzionale della Chiesa e, di conseguenza, i rapporti giuridici che da esso scaturiscono comportano situazioni giuridiche originali, nonché forme anche nuove di attuazione.

Perciò, penso che un primo e non facile sforzo della dottrina canonica dovrà essere rivolto a inserire nell'adeguato contesto costituzionale canonico — in quello dei principi di uguaglianza e di varietà o in quello del principio istituzionale — ciascuna delle situazioni giuridiche che nella vigente normativa canonica vengono riconosciute o attribuite ai soggetti intervenienti nei rapporti di famiglia.

In questa prospettiva, il principio accolto nel can. 226, secondo cui il matrimonio e la famiglia sono l'ambito attraverso il quale i fedeli sposati adempiono il loro compito battesimale di partecipare all'*aedificatio Ecclesiae*, risulta ancora insufficiente per riorganizzare le norme canoniche relative al diritto di famiglia in maniera adeguata al ruolo che, secondo il recente magistero, tali istituzioni assumono nella società ecclesiale. Di conseguenza, dovendo prospettare alcuni

principi fondamentali organizzatori del diritto canonico di famiglia, dovremo per il momento attingere direttamente agli elementi di giuridicità ancora non formalizzati contenuti nel magistero ecclesiastico.

3. *Spunti per il diritto di famiglia nel recente magistero.*

In tal senso, sembra di utilità tornare nuovamente sui recenti interventi pontifici, nel tentativo di abbozzare alcune idee utili a questo proposito (7).

a) *La famiglia come società primordiale della Chiesa.* — D'una parte, come abbiamo detto, il magistero pontificio individua la famiglia cristiana come soggetto comunitario fondato nel matrimonio; come cellula sociale del Popolo di Dio che possiede all'interno della Chiesa specifici principi organizzativi e propri elementi di coesione derivati dall'unione sponsale dalla paternità e filiazione, nonché peculiari beni comuni che la distinguono, come ad esempio, la dedizione per il singolo, nella sua individualità. Si chiama perfino la famiglia « società primordiale e, in un certo senso, "sovrana" » (8), espressione che sembra volere indicare un qualche genere di autonomia e di parità all'interno della società ecclesiale nella trattazione delle cose che la riguardano.

Nell'ambito dell'educazione, ed è risaputo che nel panorama della Lettera alle Famiglie tale ambito riguarda l'intero processo di maturazione umana e di crescita spirituale del battezzato fino alla morte, si riconosce una competenza fondamentale alla famiglia, oltre la quale le restanti istituzioni intervengono legittimamente, trovando però un limite intrinseco e invalicabile di attuazione nel diritto prevalente dei genitori e nelle loro effettive possibilità. Per questo motivo si dice che « la Chiesa desidera educare soprattutto attraverso la famiglia, a ciò abilitata dal sacramento del matrimonio, con la "grazia di stato" che ne consegue e lo specifico "carisma" che è proprio dell'intera comunità familiare » (9).

(7) In prospettiva programmatica generale, illuminante anche in sede canonica, pare necessario segnalare: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA FAMILIA, *Documento 40 ONG's sobre La Familia*, Pamplona, 1995.

(8) Vedi GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle Famiglie*, n. 17.

(9) Vedi GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle Famiglie*, n. 16.

b) *La famiglia come Chiesa domestica*. — Per meglio comprendere i fondamenti, i contenuti e le caratteristiche della partecipazione della famiglia alla missione della Chiesa, la *Familiaris consortio* segnala la necessità di approfondire i vincoli che legano la famiglia alla Chiesa e fanno sì che essa sia « Chiesa domestica », cioè, « viva immagine e storica rappresentazione del mistero stesso della Chiesa »⁽¹⁰⁾.

La considerazione sacramentale del matrimonio e della famiglia, segno dell'amore sponsale di Cristo con la Chiesa e manifestazione della vita trinitaria, porta perfino ad affermare che non è possibile « comprendere la Chiesa come Corpo mistico di Cristo, come segno dell'Alleanza dell'uomo con Dio in Cristo, come sacramento universale di salvezza, senza riferirsi al "grande mistero", congiunto alla creazione dell'uomo maschio e femmina ed alla vocazione di entrambi all'amore coniugale, alla paternità e alla maternità »⁽¹¹⁾. Di conseguenza, il Papa conclude segnalando che « la Chiesa universale, e in essa ogni Chiesa particolare, si rivela più immediatamente come sposa di Cristo nella "Chiesa domestica" e nell'amore in essa vissuto »⁽¹²⁾. Non va, infatti, dimenticato che in tale cellula o nucleo familiare ritroviamo in maniera del tutto originale le fibre più elementari dell'esperienza di vita cristiana: la paternità e la filiazione, la fraternità e l'amore.

Certamente, i rapporti della « Chiesa domestica » con l'intero organismo della Chiesa non sono quelli di pienezza strutturale che, sulla base della duplice dimensione dell'episcopato, ritroviamo nel rapporto immanente tra il livello universale e quello particolare dell'unica Chiesa di Cristo⁽¹³⁾. Sono, tuttavia — e seguono anche qui idee contenute nella Lettera alle Famiglie — rapporti tra istituzioni di comunione, vivificate dalla compartecipazione agli stessi beni salvifici della parola e dei sacramenti che, sul piano istituzionale, sembrano

⁽¹⁰⁾ GIOVANNI PAOLO II, ex. ap. *Familiaris consortio* del 22 novembre 1981, AAS 73 (1981) pp. 81-191, n. 49. In argomento, vedi lo studio di D. TETAMANZI, *Famiglia Chiesa domestica*, in AA.VV., *La Familiaris Consortio*, Città del Vaticano, 1982, pp. 222-234.

⁽¹¹⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle Famiglie*, cit., n. 19.

⁽¹²⁾ *Ibidem*.

⁽¹³⁾ Vedi in argomento, E. CORECCO, *Il sacramento del matrimonio cardine della costituzione della Chiesa*, in AA.VV., *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, vol. I, Milano 1984, particolarmente pp. 400 ss.; così come J.M. SCHEEBEN, *I misteri del cristianesimo*, Brescia, 1960, pp. 584 ss.

riprodurre il genere di rapporto organico esistente tra il sacerdozio regale e quello ministeriale, nel quale, mentre il primo ha una priorità sostanziale il secondo possiede soprattutto priorità funzionale ⁽¹⁴⁾.

c) *La potenza costitutiva dello « ius connubi »*. — Se tale è la condizione della famiglia nel Popolo di Dio strutturato attraverso i sacramenti, e se essa è propriamente una Chiesa domestica attraverso la quale vive e si comprende la Chiesa di Cristo, particolare pregnanza ecclesiale riceve allora l'esercizio dello *ius connubi* da parte dei battezzati, in quanto viene a possedere un particolare potere costitutivo di Chiesa.

L'esercizio dello « *ius connubi* » diventa allora un fatto di rilevanza non soltanto personale, ma direttamente attinente la strutturazione della società ecclesiale. E ciò porta quanto meno a due generi di considerazioni.

La prima, che ci fa riconoscere a tale « *ius connubi* » esercitato nell'ambito della Chiesa una particolare capacità di creare nell'ordinamento canonico situazioni giuridiche di diritto e di potere, sia nell'ambito istituzionale della famiglia propriamente detta, sia rispetto alle altre istituzioni della Chiesa con cui entra in un rapporto di certa parità ⁽¹⁵⁾.

La seconda osservazione, riguarda invece la particolare accuratezza con cui la Chiesa, e chi in essa è titolare della funzione pubblica, debba seguire l'adeguato esercizio concreto dello « *ius connubi* », dovendo mantenere attraverso la dedizione pastorale il difficile equilibrio tra l'ingiusta creazione artificiale di nuovi divieti, e l'ineluttabile dovere di vegliare per la vitalità delle nuove cellule ecclesiali che vengono a costituirsi. Fino a ché punto, ci si potrebbe domandare per esempio, il problema delle nullità matrimoniali per causa d'incapacità non è da risolvere anche approfondendo sulla responsabilità dell'organizzazione pastorale della Chiesa nel momento costitutivo del vincolo coniugale?

d) *L'onore come forma di attuazione delle posizioni soggettive*. — Abbiamo detto all'inizio di queste considerazioni che le situazioni soggettive di rilevanza giuridica che vengono a crearsi nell'ambito della famiglia avevano propri principi organizzativi e peculiari forme di attuazione. Tra i primi si potrebbero menzionare il ruolo dei genitori nel mo-

⁽¹⁴⁾ In tale senso, vedi E. CORECCO, *Carisma*, in « Digesto delle discipline Pubblicistiche », II, Torino, 1987, p. 507; J. HERVADA, *La ley del Pueblo de Dios como ley para la libertad*, in « Persona, verità e morale », Roma, 1987, p. 386

⁽¹⁵⁾ Cf. P.J. VILADRICH, *La famiglia « sovrana »*, L'Osservatore Romano del 15 giugno 1994, p. 5.

derare le posizioni dei figli, o il carattere di uguaglianza con cui viene esercitata l'autorità da parte loro ⁽¹⁶⁾.

Per quanto riguarda invece le forme di attuazione delle situazioni giuridiche soggettive all'interno del nucleo familiare, particolare rilievo assume un passo al quale la più volte menzionata Lettera alle Famiglie dedica l'intero numero 15. In esso il Papa, seguendo la tradizionale formulazione del quarto comandamento, ci propone « l'onore », nel senso di onorare all'altro, come forma specifica delle situazioni di rilevanza giuridica provenienti dal matrimonio e dalla famiglia. Dice il Papa: « la famiglia è una comunità di relazioni interpersonali particolarmente intense: tra coniugi, tra genitori e figli, tra generazioni. È una comunità che va garantita in modo particolare. E Dio non trova garanzia migliore di questa: "Onora" » ⁽¹⁷⁾.

Infatti, il contesto comunione basato sulla reciproca partecipazione di tutti i componenti del nucleo familiare alla ricerca del loro particolare bene comune, nell'amore e sostegno reciproco, difficilmente consentono che le situazioni di giustizia attive o passive proprie della comunità familiare possano essere in tutto inquadrare sotto l'individualistica forma di un diritto soggettivo. Qui riprende valore il richiamo esemplare all'esercizio in dimensione collegiale della funzione episcopale. Per questi soggetti, legati da un identico progetto comune, l'adeguato riconoscimento della persona dell'altro non può non portare ad un sistema del tutto peculiare di attuazione delle proprie situazioni giuridiche attive che l'istituto matrimoniale sembra apportare come uno dei principi informatori per meglio comprendere le situazioni soggettive in esso originate; un sistema, appunto, nel quale il riconoscimento e l'onore verso l'altro, l'amore e la voglia di comunione in somma, determinano in maniera decisiva i momenti e i modi di far valere le proprie pretese.

⁽¹⁶⁾ Come giustamente ha osservato Díez-Picazo: « dentro del marco pluralista de subsistemas jurídicos extraestatales, cabría, finalmente, pensar que cada familia por decirlo de algún modo segrega o produce su propio Derecho. (...) En él se establecen reglas sobre los horarios de entrada y de salida, las comidas, los vestidos y cosas semejantes. Pero puede, sin duda, llegar mucho más lejos, pues en algún sentido posee una amplia esfera de competencia en todo lo que se refiere a lo que se puede llamar los modos de reproducción ideológica como la elección del sistema educativo y la iniciación en las prácticas religiosas o en las convicciones filosóficas o políticas » (L. DÍEZ-PICAZO, *Familia y Derecho*, Madrid, 1984, p. 23).

⁽¹⁷⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle Famiglie*, cit., n. 15.